

Società autorizzata all'esercizio del mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886 n.318 - successive modifiche attuate dall'art.23 della Legge 17 Dicembre 2012 n.221, Conversione in legge, con modificazione del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese

PROPOSTA N° PC

Tale documento viene rilasciato a scopo esclusivamente illustrativo delle condizioni commerciali proposte.

In ogni caso la bozza non vincola MUTUA Società di Mutuo Soccorso all'emissione.

Socio Contraente

VI. _____)

Indirizzo della residenza o sede legale o domicilio

Codice Fiscale o P.IVA

La figura a fianco

Beneficiario di questa obbligazione

VI. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Indirizzo della residenza o sede legale o domicilio

Codice Fiscale o P.IVA

OGGETTO :

A GARANZIA DELL' ESATTO E PUNTUALE ADEMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO NEL CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA TRA LE PARTI INTERCORRENTE RELATIVAMENTE AL RAMO DI AZIENDA IRRICATO NEI LOCALI SITI NEL COMUNE DI ISOLA D'ADDA (CR) ALLA VIA ANNUNZIATA, CONTRADDISTINTA DALLA DITTA "I... PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PIZZERIA/ROSTICCERIA.

Le parti dichiarano, pena la decadenza, che alla data di emissione non vi sono inadempienze.

MUTUA Società di Mutuo Soccorso autorizzata all'esercizio del mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 - successive modifiche attuate dall'art. 23 della Legge 17 Dicembre 2012 n. 221, Conversione in legge, con modificazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese. Sede in Via XX settembre 118, 00187 Roma, C.F./P.IVA : 920005520632 MOD. 545873 MUTUA Società di Mutuo Soccorso si costituisce garante nell'interesse del contraente che accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi tenuto solidalmente per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a norma degli art. 1336 e seqq. Cod.Civ. :

IMPORTO MASSIMO GARANTITO :

€ 9.600,00 (Euro: novemila seicento/00)

DURATA :

DAL 22/04/2022 AL 22/04/2023

Il presente atto è assistita dalla coobbligazione di :

7A

ZACE

GI

LIL.....

851

Liquidazione del	Corrispettivo	Quota Sociale	Autentica	Totale	Tipo di corrispettivo	IAEG
corrispettivo :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Unico Anticipato	0,00%

Emessa in quattro esemplari ad un solo effetto in Roma il 04/04/2022

II CONTRAFENTE

II BENEFICIARIO

MUTUA Società di Mutuo Soccorso
Il Presidente de C.d.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. i sottoscritti dichiarano di aver letto attentamente e quindi di approvare espressamente le norme contenute nei seguenti articoli e di cui alle condizioni generali del presente atto di garanzia.

II. CONTRAFENTE

II BENEFICIARIO

MUTUA Società di Mutuo Soccorso
Il Presidente de C.d.A.

Il Presente Atto è compreso nelle Operazioni esente a norma dell'art. 10, 1 C.D.P.R. 633/72. Il presente Atto costituisce documento informatico valido e rilevante ai sensi e per gli effetti di Legge ex art. 20 Dlgs 82/05. E' possibile verificare la validità di questo Atto, digitando il numero nell'apposito campo sulla piattaforma www.mutuaonline.cloud/cokfidi/check.aspx ed il **Code : 4**

CONDIZIONI GENERALI ALLEGATE ALLA PROPOSTA N° P0404220204583

Art. 1 - Definizione delle parti Ai fini del presente Atto si definisce: MUTUA Società di Mutuo Soccorso (di seguito Società' Garante) l'ente che emette il presente Atto ; Associato Contraente (di seguito Contraente) l'obligato principale; Beneficiario (di seguito Beneficiario) la parte ricevente, il beneficio della garanzia; Terzo garante Coobbligato o Terzi Garanti Coobbligati (d'ora in poi Coobbligato a Coobbligati) i terzi che si coobbligano con il Contraente per gli impegni di firma assunti nei confronti del Beneficiario e della Società' Garante, in base all'Atto sottoscritto di cui all'art.6, garantito con il presente Atto .

Art.2 - Validità della garanzia Il presente Atto si applica esclusivamente per le inadempienze contrattuali del Contraente verso il Beneficiario verificatesi nel corso della sua durata e validità. Sono esclusi dalla copertura della garanzia le penalità contrattuali e i debiti di valuta. La garanzia perde la sua efficacia al termine della durata contrattuale stabilita, anche se in possesso del suo come Beneficiario ma la copia direzione non sia restituito alla Società' Garante nei modi e nei termini stabiliti di seguito. La validità ed efficacia della fideiussione è, comunque, e in ogni caso limitato fino al termine indicato nell'Atto e ciò anche nel caso in cui la scadenza dell'obbligazione principale risulti antecedente alla data del termine indicata dalla stessa garanzia. La garanzia prestata con il presente Atto non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e s'intende risolta espressamente, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo da costituirsi direttamente alla Società' Garante con assegno bancario, assegno circolare o bonifico bancario su c/c indicato dalla Società' Garante. Sono elementi d'inefficacia per il perfezionamento dell'Atto i mancati versamenti della quota associativa e la mancata sottoscrizione della domanda di adesione preventiva al presente servizio accessorio di garanzia riservato ai soli soci della Società' Garante.

Art. 3 - Obblighi del Beneficiario Il Beneficiario, pena la decadenza della presente garanzia, dovrà tempestivamente avvisare la Società, mediante raccomandata A.R. di ogni inadempienza, ritardo o inosservanza o anche di qualsiasi evento di cui sia a conoscenza che sia indice di diminuita capacità patrimoniale o solvibilità del Contraente e quindi di ogni fatto che possa riguardare la garanzia prestata e ciò comunque entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto stesso. Tale termine è essenziale e perentorio. La Società' Garante ha la facoltà, ove ritenuto, di indicare al Beneficiario eventuali iniziative da svolgere, anche in sede Giudiziaria nei confronti del Contraente ed eventuali Coobbligati. La garanzia prestata con il presente Atto sarà, comunque, operante solo dopo la completa escussione del Contraente da parte del Beneficiario. Il Beneficiario s'impegna a non stipulare alcun accordo transattivo con il Contraente senza il preventivo consenso scritto della Società' Garante e in caso di violazione di tale divieto, la presente garanzia dovrà ritenersi inefficace e decaduta nel beneficio e il Beneficiario sarà tenuto a restituire tutte le somme eventualmente ricevute fino ad ora dalla stessa. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente garanzia, dichiara di aver accertato che il Contraente possiede le piene capacità professionali, economiche e morali per adempiere le obbligazioni che sono Oggetto dell'Atto stessa.

ART. 4 - Efficacia della garanzia - La garanzia prestata con il presente Atto rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi indicati all'art. 7. Non spiega alcun effetto giuridico, se non è firmata da tutte le parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo. Il Beneficiario, dovrà inviare entro 10 giorni dall'emissione della garanzia , mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, copia del presente Atto debitamente sottoscritto e quietanzata, ovvero, in subordine, idonea documentazione comprovante l'accettazione della garanzia e delle relative condizioni generali da parte del Beneficiario medesimo ed il pagamento del corrispettivo. In mancanza, la garanzia non produrrà alcun effetto giuridico e dovrà intendersi risolta di diritto. Le parti (Contraente e Beneficiario) si obbligano, congiuntamente, pena l'inefficacia dell'Atto stesso, ed entro il termine di non oltre 10 giorni dalla sua emissione, a far pervenire alla Società' Garante copia dell'Atto e/o della documentazione valida ai fini giuridici per cui è emessa la garanzia. Il Beneficiario, pena la decadenza del presente Atto, dovrà tempestivamente avvisare la Società' Garante, mediante raccomandata, di ogni inadempienza di cui venga a conoscenza, entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale

Art. 5 -Forme delle comunicazioni alla Società' Garante Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società' Garante, dipendenti dal presente Atto , per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata a.r. alla sede della società, risultante dal frontespizio dell'Atto stesso.

Art. 6- Calcolo del corrispettivo- Supplementi di corrispettivo. Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in Atto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società' Garante. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art.7, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: liquidazione del corrispettivo.

Art.7 - Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo Il contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla Società' Garante l'originale dell'Atto restituitogli dal Beneficiario garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dal Beneficiario garantito che liberi la Società da ogni responsabilità riguardo alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art.4, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 8 - Pagamento del Premio. Il Premio per il periodo di durata previsto in Atto è dovuto in via anticipata e in un'unica soluzione alla Società' Garante tramite assegno circolare non trasferibile e/o bonifico bancario intestato alla Società' Garante, pena la decadenza dell'Atto . In caso di mancato pagamento del premio, la garanzia è in ogni caso invalida e il Contraente terrà indenne la Società' Garante di tutte le spese sostenute per l'istruttoria della pratica e per la gestione della stessa, nonché per le rivalse di chiunque per l'invalidità della garanzia.

Art. 9 - Sottoscrizione dell'Atto . L'Atto stipulato tra Contraente e il Beneficiario, oggetto della presente garanzia, ed eventuali atti di coobbligazione, deve essere sottoscritto in originale dalle parti in tutti i fogli componenti l'Atto stesso, per gli effetti dell'art 1936 e seg. del C.C. e allegato al presente Atto per formarne parte integrante, inscindibile e sostanziale. E' Onere del Beneficiario e del Contraente verificare la validità dell'Atto fideiussorio e la legittima adesione degli eventuali coobbligati. Ogni rilievo operato dal Beneficiario deve essere comunicato alla Società' Garante nei modi previsti dall'art. 5 del presente Atto .

Art. 10 Pagamento. Il pagamento di tutto quanto dovuto in virtù del presente Atto sarà effettuato a seguito della motivata, documentata, comprovata e definitiva inadempienza del contraente, sempre fatti salvi gli obblighi di legge. Il pagamento avverrà dopo averne dato avviso, per l'assenso, al Contraente mediante lettera raccomandata. Qualora il Contraente sia sottoposto a procedura fallimentare la società garante pagherà le perdite subite dal Beneficiario entro 30 giorni dall'approvazione dello stato passivo. Sono comunque escluse somme per interessi legali e rivalutazione. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addivenire a transazioni con il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della Società' Garante, altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla Società' Garante quanto avesse incassato a tale titolo.

Art. 11 - Diritto di Surroga, rivalsa e restituzione somme . In dipendenza della presente garanzia la Società' Garante sarà surrogata in ogni diritto e azione del Beneficiario nei confronti del Contraente e dei suoi eventuali coobbligati o aventi causa, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte o che dovrà corrispondere a titolo di capitale, interessi e spese. In caso di escussione della presente garanzia da parte del beneficiario e ancor prima di aver fatto i pagamenti, la Società' Garante potrà agire contro il Contraente e gli eventuali coobbligati o aventi causa perché le procurino la liberazione, in altre parole le prestino le necessarie e idonee garanzie per un efficace esperimento dell'azione di rivalsa. In mancanza di ciò il Contraente e i coobbligati o aventi causa, solidalmente tra di loro, senza eccezione alcuna, a prima e semplice richiesta, si obbligano a eseguire il pagamento degli importi richiesti da parte del Beneficiario a titolo di capitale, spese e interessi direttamente alla Società' Garante entro e non oltre 15 (quindici) gg dal ricevimento della formale richiesta inviata con raccomandata A.R. e, comunque, il Contraente e i suoi eventuali coobbligati o aventi causa s obbligano a prestare garanzia ipotecaria e comunque reali a favore della Società' Garante su beni anche di terzi per un valore almeno equivalenti alla garanzia prestata, qualora la Società' Garante abbia ricevuto l'avviso d'inadempienza da parte del Beneficiario, oppure nel caso che il Contraente o coobbligati risultano aver subito protesti, pignoramenti o sequestri, o quando l'Atto tra il Beneficiario e il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo. In caso di restituzione delle somme in unica soluzione e/o in modo dilazionato da parte del Contraente, coobbligato o avente causa, sarà applicato dalla costituzione in mora un tasso d'interesse parametrato ai tassi di mora indicati dal D.lgs. n. 231/2002 "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23/10/2002" tempo per tempo vigente. Il Beneficiario è obbligato a fornire alla Società' Garante a sua semplice richiesta, anche in relazione alla fase esecutiva concorsuale e penale, tutta la documentazione e ogni informazione richiesta e utile per iniziare o proseguire l'azione di rivalsa e consentire la formale cessione di ogni diritto e azione funzionalmente collegata alla garanzia prestata.

Art. 12 - Richieste di proroga La presente garanzia cessa alla data di scadenza concordata e indicata nel frontespizio. Tuttavia la stessa può, a insindacabile facoltà della Società' Garante, essere prorogata su richiesta scritta di una delle parti (Contraente o Beneficiario) che dovrà pervenire alla Società' Garante a mezzo raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima della scadenza e dovrà essere accompagnata da una lettera di accettazione dell'altra parte. La richiesta di proroga dovrà indicare i motivi e la durata della stessa. E' facoltà della Società' Garante rifiutare la proroga o richiedere al Contraente ulteriori garanzie per la concessione della proroga. In caso di mancata richiesta di proroga e/o di mancata concessione della stessa, la Società' Garante rimane definitivamente liberata dall'obbligazione assunta con la presente garanzia.

Art. 13 - Esonero responsabilità e varie - Il Contraente dichiara di aver controllato che il presente Atto è stato emesso in conformità a tutte le indicazioni e modalità da esso richiesto, sollevando pertanto la Società' Garante da ogni eventuale responsabilità al riguardo. In caso di controversie, inerenti all'interpretazione di norme riportate su eventuali allegati o nel frontespizio quali, condizioni aggiuntive o integrative, le presenti condizioni prevarranno su dette norme. La Società' Garante in luogo al pagamento delle eventuali perdite potrà, a suo insindacabile giudizio, sostituirsi al Contraente nell'esecuzione delle obbligazioni garantite. Il Beneficiario garantito, qualora intenda avvalersi del presente Atto , aderisce comunque integralmente e incondizionatamente alle presenti condizioni generali e l'utilizzo dello stesso Atto ne comporta comunque l'accettazione.

Art.14 - Rivalsa delle spese di recupero. Gli oneri di qualsiasi natura che la Società' Garante dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente Atto sono a carico del Contraente, qualora non sia stato anticipato dalla Società' Garante.

Art.15 - Imposte e tasse Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, all'Atto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società' Garante.

Art. 16 - Foro Competente Per ogni controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente Atto , il Contraente, il Beneficiario e i coobbligati nei confronti della Società' Garante di e eleggere la competenza esclusiva e inderogabile del foro della Società' Garante.

Roma li 04/04/2022

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO

MUTUA Società di Mutuo Soccorso
Il Presidente de C.d.A.

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fideiussione: Art.1 Definizione delle parti, Art.2 Validità della garanzia, Art.3- Obblighi del Beneficiario, Art.4 - Efficacia della garanzia , Art.5-Forme delle comunicazioni alla Società' Garante, Art.6- Calcolo del corrispettivo , Art.7 - Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, Art.8 - Pagamento del Premio, Art.9-Sottoscrizione del contratto., Art. 10 Pagamento , Art. 16 - Foro Competente

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO

MUTUA Società di Mutuo Soccorso
Il Presidente de C.d.A.